

## Abstract

L'obiettivo della mia ricerca è illustrare quali sono attualmente le politiche, le buone pratiche ed i progetti attivi che garantiscono l'attuazione del diritto al cibo nel contesto valdostano e capire quali possono essere le esperienze su cui puntare in futuro per tutelare al meglio tale diritto (potrebbero essere le soluzioni del secondo welfare?).

Il primo capitolo sarà dedicato al *diritto al cibo adeguato* e alle fonti giuridiche che lo tutelano, dal momento che le regole giuridiche sono necessarie per perseguire l'effettiva attuazione dei diritti in quanto fanno sorgere obblighi specifici e responsabilità giustiziabili (responsabilità dello Stato, in primis, ma anche di altri attori sociali). Parlerò dello spreco alimentare come violazione del diritto al cibo adeguato: un Paese che spreca e non si adopera per prevenire lo spreco e per riutilizzarlo a fini di solidarietà sociale viola il diritto fondamentale al cibo adeguato di coloro che versano in uno stato di povertà.

Il secondo capitolo sarà rivolto alle politiche e alle buone pratiche per attuare il diritto al cibo, poiché l'effettivo riconoscimento di un diritto passa anche attraverso la predisposizione di politiche e di adeguati interventi sociali. Mi soffermerò sul contesto valdostano, perché il riconoscimento e l'attuazione del diritto al cibo e la lotta allo spreco alimentare si presentano come problemi globali che necessitano, allo stesso tempo, di azioni da attuarsi a livello nazionale ma soprattutto a livello locale.

In particolare la mia disamina si concentrerà sulla lotta allo spreco alimentare e sulle pratiche di redistribuzione delle eccedenze alimentari in quanto, a mio avviso, rappresentano una delle principali modalità per dare consistenza ed effettività al cibo come diritto fondamentale. A tal proposito, nel terzo capitolo farò un focus sugli empori solidali.

# Capitolo 1

## Il diritto al cibo adeguato e lo spreco alimentare

*In questo capitolo parlerò del contesto giuridico – normativo ovvero delle fonti giuridiche che tutelano il diritto al cibo adeguato a livello internazionale, nazionale, europeo e regionale.*

Il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale che gode di una tutela multilivello; sono molteplici le fonti giuridiche che garantiscono tale diritto a livello internazionale, nazionale e regionale.

A livello internazionale il diritto al cibo è sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, all'articolo 25: *“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione [...]”*.

Il diritto al cibo è contenuto anche nel Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966<sup>1</sup> all'articolo 11: *“Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.”*

---

<sup>1</sup> La Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nota come Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è un trattato redatto dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel 1996.

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il diritto all'alimentazione è considerato come uno degli elementi del più generale diritto ad un tenore di vita adeguato, mentre nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ha raggiunto un primo livello di autonomia con la definizione di *“diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame”*.<sup>2</sup> Si tratta di un riconoscimento importante dal punto di vista giuridico perché, a differenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale è vincolante per gli Stati firmatari (circa 145) che hanno perciò l'obbligo di garantire tale diritto fondamentale.

Nel 2004 vengono approvate da 191 paesi membri del Consiglio della *Food and Agriculture Organization* (FAO) le “Direttive volontarie per la progressiva concretizzazione del diritto ad una alimentazione adeguata”. Le *Right to Food Guidelines* sono linee guida, quindi non giuridicamente vincolanti, per promuovere azioni volte ad eliminare la fame nel mondo attraverso un approccio basato sui diritti umani<sup>3</sup>.

Il primo Relatore Speciale delle Nazioni Unite per il diritto all'alimentazione, Jean Ziegler, ha definito il “diritto al cibo” come *“il diritto di avere un accesso regolare, permanente e libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo qualitativamente e quantitativamente adeguato, sufficiente e nutriente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita fisica e psichica individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e dignitosa e libera dalla paura”*<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> <https://www.alfabeta2.it/2011/07/26/il-diritto-al-cibo>.

<sup>3</sup> <http://www.fao.org/righttofood>.

<sup>4</sup> definizione di J. Ziegler, il primo Relatore Speciale delle Nazioni Unite del diritto al cibo, nel suo primo rapporto, datato 7 febbraio 2001 (UN doc. E/CN.4/2001/53): *“the right to food is the right to have regular, permanent and unrestricted access, either directly or by means of financial purchases, to quantitatively and qualitatively adequate and sufficient food corresponding to the cultural traditions of the people to which the consumer belongs, and which ensure a physical and mental, individual and collective, fulfilling and dignified life free of fear”*.

Il concetto di diritto al cibo è strettamente connesso al concetto di “spreco alimentare” - ovvero i prodotti alimentari ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali, estetiche o perché in prossimità della data di scadenza – e al concetto di “povertà alimentare” - ovvero l’incapacità delle persone di accedere ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti tali da garantire loro una vita sana e attiva<sup>5</sup>. Un Paese che spreca e non fa nulla per prevenire lo spreco alimentare e per riutilizzarlo a fini di solidarietà sociale viola, infatti, il diritto fondamentale al cibo adeguato di coloro che versano in uno stato di povertà.

A livello europeo, con la Risoluzione del 19 gennaio 2012 "Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE"<sup>6</sup> il Parlamento europeo ha richiesto alla Commissione europea di avviare azioni concrete volte a dimezzare lo spreco alimentare entro il 2025 e, al tempo stesso, a prevenire la produzione di rifiuti alimentari.

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa -,organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea - ha adottato la Risoluzione n. 1957 del 2013 “La sicurezza alimentare: una sfida permanente che riguarda tutti” che ha introdotto il concetto di diritto al cibo adeguato nel vocabolario europeo. Tale Risoluzione richiede agli Stati un concreto impegno per assicurare l’accesso a quello che viene definito dall’Assemblea stessa “il nostro bisogno più fondamentale”<sup>7</sup>.

La centralità del tema dello spreco alimentare nell’agenda politica internazionale viene invece riconosciuta ufficialmente soltanto nel 2015, durante il vertice dei Ministri dell’Agricoltura del G20<sup>8</sup> a Istanbul.

---

<sup>5</sup> MAINO, LODI RIZZINI E BANDERA, Povertà alimentare in Italia: le risposte del secondo welfare, Bologna, IL MULINO, 2016. Pag. 11.

<sup>6</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//IT>.

<sup>7</sup> [http://www.dirittifondamentali.it/media/1159/articolo\\_antonio\\_gusmai\\_il-diritto-fondamentale-al-cibo-adeguato-tra-illusioni-e.pdf](http://www.dirittifondamentali.it/media/1159/articolo_antonio_gusmai_il-diritto-fondamentale-al-cibo-adeguato-tra-illusioni-e.pdf).

<sup>8</sup> Organismo informale internazionale istituito nel 1999 in cui trovano rappresentanza i diciannove paesi più industrializzati del mondo (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti) più l’Unione europea.

Nello stesso anno, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta, nell'ambito dell'Agenda 2030<sup>9</sup>, i *Sustainable Development Goals*. L'obiettivo n. 2 è quello di “porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile” e tra gli obiettivi specifici del Goal n. 12 “garantire consumi e modelli di produzione sostenibili” vi è il dimezzamento dello spreco alimentare globale.

Tra i diversi impegni assunti a livello europeo in linea con gli obiettivi internazionali vi è il “Pacchetto sull'economia circolare”, adottato anch'esso nel 2015. Con tale documento la Commissione Europea ha prescritto agli Stati membri, tra le altre cose, di ridurre gli sprechi alimentari in ogni fase della filiera alimentare (agricoltura, industria alimentare, distribuzione, ristorazione, consumo domestico).

La Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 ha ribadito l'obiettivo di ridurre lo spreco alimentare: il Parlamento europeo ritiene necessario stabilire una gerarchia di azioni che vede al primo posto la prevenzione alla fonte e al secondo posto la redistribuzione delle eccedenze alimentari ai fini del consumo umano. La Risoluzione evidenzia a tal proposito il ruolo trainante dell'Italia in questo ambito avendo adottato una legislazione che agevola la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale<sup>10</sup> e propone alla Commissione europea di valutare la possibilità di proporre a livello di Unione Europea una normativa simile a quella italiana<sup>11</sup>.

Nella Risoluzione viene evidenziato il fatto che la lotta allo spreco alimentare costituisce un vantaggio economico, in quanto “1 euro speso per la prevenzione dello spreco alimentare evita la produzione di 265 kg di rifiuti alimentari per un valore pari a 535 euro, permette ai Comuni di risparmiare 9 euro sul costo dei rifiuti e 50

---

<sup>9</sup> <https://www.unric.org/it/agenda-2030>. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai governi dei Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - *Sustainable Development Goals*, SDGs - in un grande programma d'azione per un totale di 169 “target” o traguardi.

<sup>10</sup> La Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg>.

<sup>11</sup> <https://www.bancoalimentare.it/en/node/4469>.

*euro in termini di costi ambientali correlati alle emissioni di gas serra e all'inquinamento atmosferico”<sup>12</sup>.*

L’Unione Europea sta affrontando, dunque, il problema dello spreco alimentare e garantisce al contempo la sicurezza degli alimenti chiarendo le norme pertinenti per facilitare l’intervento di tutti gli attori (pubblici e privati) e promuovendo la condivisione delle innovazioni e delle migliori pratiche in questo ambito.

Come ha spiegato il Commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, la riduzione dello spreco alimentare per l’Unione Europea è, infatti, uno degli obiettivi vincolanti per gli Stati membri contenuto nel prossimo programma di sicurezza alimentare<sup>13</sup>. Il Commissario europeo ha dichiarato: *"Sono lieto che il pilastro della sicurezza alimentare sia uno dei principali beneficiari del nuovo programma per il mercato unico: è il riconoscimento dell'importanza di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti alimentari, prevenendo e, ove necessario, lottando contro le malattie degli animali e delle piante che possono avere pesanti ripercussioni sulla salute pubblica e sull'economia dell'UE. Questo ci consente di rafforzare ancor più il nostro impegno in materia di benessere degli animali, sprechi alimentari e lotta contro le sofisticazioni."*<sup>14</sup>

La Costituzione è la norma fondamentale dell’ordinamento di ciascun Paese ed è dunque centrale nella realizzazione del diritto al cibo adeguato, in quanto tale diritto gode di una maggior tutela se è garantito da una codificazione a livello costituzionale.

---

<sup>12</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0207&format=XML&language=IT>.

<sup>13</sup> Il Programma Sicurezza alimentare è un programma tematico finanziato nel quadro di DCI, ovvero lo strumento di sostegno alla cooperazione allo sviluppo dell’UE che mira a contribuire all’eliminazione della povertà nei Paesi/regioni partner. Tra gli obiettivi del programma vi è infatti quello di migliorare la sicurezza alimentare a favore delle popolazioni più povere e più vulnerabili.

Il programma di sicurezza alimentare si delinea nei Piani Nazionali Integrati come stabiliti dal Reg. 882/2004 per l’applicazione delle relative norme del Pacchetto Igiene derivato dal recepimento dei dettami del Codex Alimentarius, un insieme di regole e di normative elaborate dalla Codex Alimentarius Commission (una Commissione (suddivisa in numerosi comitati) istituita nel 1963 dalla FAO e dall’Organizzazione mondiale della sanità).

<sup>14</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-18-4049\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_it.htm).

L'analisi comparata delle Costituzioni mostra che il diritto al cibo è diversamente collocato in più di 100 testi costituzionali, come ha confermato la FAO nel 2011, a seconda della cultura dei diritti fondamentali propria di ciascun paese<sup>15</sup>: alcune Costituzioni riconoscono questo diritto tra i diritti fondamentali e altre no (come la Costituzione del Brasile dove, seppur pronunciato in maniera esplicita, il diritto al cibo è definito solamente come parte integrante dei diritti del lavoratore).

Negli ultimi decenni, è stato avviato un processo di costituzionalizzazione del diritto al cibo che ha portato trenta Paesi ad inserire espressamente tale diritto nella propria Costituzione<sup>16</sup>: Bielorussia, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Fiji, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Kenya, Malawi, Maldive, Messico, Nepal, Nicaragua, Niger, Panama, Paraguay, Filippine, Repubblica di Moldova, Sud Africa, Suriname, Ucraina, Zimbabwe<sup>17</sup>. Ad esempio:

- Ecuador, articolo 13 *“Le persone e le collettività hanno diritto all’accesso sicuro e permanente e alimenti sani, sufficienti e nutrienti; preferibilmente prodotti localmente e conformemente alle loro diverse identità e tradizioni culturali. Lo Stato Ecuadoriano promuoverà la sovranità alimentare”*;
- Bolivia, articolo 16 *“Ogni persona ha diritto all’acqua e all’alimentazione [...]. Lo Stato ha l’obbligo di garantire la sicurezza alimentare, tramite un’alimentazione sana, adeguata e sufficiente per tutta la popolazione”*;
- Repubblica di Bielorussia, articolo 21 *“La salvaguardia dei diritti e delle libertà dei cittadini della Repubblica di Bielorussia è il fine supremo dello Stato. Ognuno ha diritto ad uno standard di vita adeguato, inclusa un’alimentazione adeguata, dei vestiti, il diritto ad una casa e ad un continuo miglioramento delle condizioni di vita necessarie”*;

---

<sup>15</sup> <http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/polis0222.pdf>.

<sup>16</sup> <https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Giacomelli%20Definitivo.pdf>.

<sup>17</sup> <http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/level-of-recognition>.

- Repubblica Sudafricana, articolo 27 *“Tutti hanno diritto ad avere accesso ad una sufficiente alimentazione e acqua”*;
- Repubblica di Moldavia, articolo 47 *“Lo Stato è obbligato a prendere misure affinché ogni persona abbia un livello di vita decente, che gli assicuri la salute e il buono stato, per sé e per la propria famiglia, incluso il cibo, l’abbigliamento, l’abitazione, le cure mediche, nonché i servizi sociali fondamentali”*.

Nessuno Stato membro dell’Unione Europea dunque riconosce il diritto al cibo nella propria Costituzione: la maggior parte della legislazione europea si occupa essenzialmente del cibo inteso come merce. Questo non vuol dire che il diritto al cibo non sia tutelato dall’Unione Europea e dai suoi Stati membri in quanto, ad esempio, i principi fondamentali - quali la dignità umana e il principio di non discriminazione - sanciti dalla Carta di Nizza<sup>18</sup> tutelano diritti che, una volta realizzati, assicurano il godimento del diritto ad accedere a un nutrimento adeguato.

Questo vale anche per l’Italia, dove non esiste una autonoma formulazione costituzionale del diritto al cibo adeguato<sup>19</sup>: la Costituzione italiana garantisce tale diritto soltanto in modo implicito. Il fondamento costituzionale del diritto ad una alimentazione adeguata è generalmente ricondotto al più ampio diritto alla salute, sancito dall’articolo 32. Ma vi sono altri articoli della Costituzione che tutelano indirettamente il diritto al cibo, ad esempio:

- articolo 36: *"I lavoratori hanno diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del loro lavoro e in ogni caso tale da garantire loro e le loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa"*;
- articolo 38: *"Ogni cittadino non in grado di lavorare e senza i mezzi di sussistenza necessari ha diritto all'assistenza sociale. I lavoratori hanno il diritto di ricevere"*

---

<sup>18</sup> La *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, nota anche come *Carta di Nizza*, è stata solennemente proclamata una prima volta nel 2000 e una seconda volta nel 2007. Con il Trattato di Lisbona - entrato in vigore nel 2009 - ha assunto il medesimo valore giuridico dei trattati: è una fonte del diritto primario dell’Unione Europea, dunque è vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri.

<sup>19</sup> <http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2006/12/bottiglieri.pdf>.

*mezzi adeguati per i loro bisogni e necessità in caso di incidenti, malattia, disabilità, vecchiaia e disoccupazione involontaria".*

L'art 117 della Costituzione stabilisce che le disposizioni di ogni trattato internazionale di cui lo Stato Italiano è parte contraente (per esempio, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratificato dall'Italia nel 1978) hanno un valore giuridico anche all'interno del nostro sistema normativo. Il diritto al cibo si intende quindi recepito attraverso l'applicabilità dei trattati internazionali che lo tutelano e ai quali l'Italia ha aderito.

Neppure la giurisprudenza costituzionale italiana fa alcun riferimento espresso al diritto al cibo. Tuttavia la Corte Costituzionale italiana con la sentenza del 15 gennaio 2010, n. 10 ha riconosciuto il diritto all'alimentazione sia come diritto fondamentale che come diritto sociale. Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha rigettato i ricorsi presentati dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte in merito alla normativa statale che istituiva *"un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare [...] dei cittadini meno abbienti"* prevedendo altresì l'introduzione della carta acquisti, ovvero la c.d. *"social card"*<sup>20</sup>, basandosi sugli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 della Costituzione. La Corte ha, infatti, dichiarato che *"il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare"* è da *"ricondere tra i diritti sociali di cui deve farsi carico il legislatore nazionale"* e ha affermato *"il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo"* [Considerando 6.4].

Per quanto riguarda gli strumenti giuridici a favore del diritto al cibo, fino al 2016, in Italia la legge che interveniva in modo diretto sul territorio nazionale per assicurare la

---

<sup>20</sup> art. 81 del D.L. n. 112 del 2008.

piena attuazione di tale diritto era essenzialmente la Legge n. 155 del 25/06/2003, “Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”, conosciuta come “Legge del Buon Samaritano”. La legge, costituita da un solo comma, equiparando le organizzazioni sociali senza scopo di lucro ai consumatori finali, consente appunto a tutte le ONLUS di recuperare e distribuire gratuitamente gli alimenti invenduti nel circuito della grande distribuzione (ad esempio, supermercati) o non consumati in quello della ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche, ecc.). La *ratio* della legge è di incoraggiare e facilitare la donazione di prodotti alimentari e facilitare il recupero da parte delle organizzazioni caritative. Queste ultime sono state, infatti, sollevate da adempimenti burocratici che rendevano eccessivamente complesso il recupero delle eccedenze alimentari e hanno esentato il donatore dal rispetto del principio della “responsabilità di percorso”: fino al 2003 il potenziale donatore doveva fornire garanzie per il cibo donato (corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo) anche dopo la consegna alle strutture caritative rischiando di incorrere in sanzioni nell’eventualità di un comportamento scorretto da parte dell’ente ricevente<sup>21</sup>.

La Legge 19 agosto 2016, n. 166 “*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*”, chiamata anche legge Gadda dal nome della sua relatrice o legge “antisprechi”, nasce e si sviluppa in un contesto di grande attenzione mediatica su tale tema, contesto al quale ha contribuito sicuramente *Expo Milano 2015*<sup>22</sup>. La proposta di legge<sup>23</sup> presentata il 17 aprile 2015 fa riferimento alla già citata Risoluzione del Parlamento europeo del 2012 e si focalizza su linee

---

<sup>21</sup> *Id.*, cit. § 5, pag. 85-86.

<sup>22</sup> *Expo 2015* è l'Esposizione Universale ospitata da Milano nel 2015. Il fulcro della manifestazione è stato il diritto inalienabile ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti gli abitanti della Terra, nel rispetto del Pianeta.

<sup>23</sup> [http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori\\_testo\\_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0031770&back\\_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3057-e-sede=-e-tipo=](http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0031770&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3057-e-sede=-e-tipo=).

d'intervento volte a favorire la transizione verso un'economia circolare<sup>24</sup>. La proposta di legge inizia appunto con la seguente frase: *“La sostenibilità, l'uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco rappresentano sempre di più una necessità e prima di tutto una sfida e un impegno significativo per un Paese moderno, attento al bene comune e al proprio futuro”*. La legge “antisprechi” è nata dal lavoro condiviso di tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione, di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari riuniti in un Tavolo Permanente di Coordinamento che ha sede presso il Ministero delle Politiche Agricole. Tale Tavolo per la lotta agli sprechi e l'assistenza alimentare è lo strumento di sintesi delle buone pratiche già esistenti nel nostro Paese, di monitoraggio dei risultati della legge e di individuazione delle modifiche da apportare.

La legge Gadda è volta ad incentivare il riuso e la donazione di cibo e farmaci in eccedenza con il fine ultimo di diffondere una maggiore sensibilità ambientale tra i cittadini introducendo semplificazioni per il recupero fiscale di IVA e IRES (calcolate sull'ultimo prezzo di vendita) e nuovi incentivi fiscali (esenzione TARES ovvero la tassa rifiuti e servizi) per i commercianti che cedono gratuitamente i beni alimentari. Contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi PNPR - PINPAS (Piano Nazionale Prevenzione Rifiuti- Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare).

Il PNPR italiano, adottato nel 2013, tra le misure di prevenzione ha individuato, infatti, la distribuzione delle eccedenze alimentari della grande distribuzione organizzata, la promozione della filiera corta e la riduzione degli scarti alimentari a livello domestico. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause. Nel PNPR italiano viene inserito nel 2014 il Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare (PINPAS) che analizza le diverse

---

<sup>24</sup> L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, e riciclo dei materiali; è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire dall'estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun'altro. I principi dell'economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare, fondato invece sul tipico schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”.